

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2008

INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Spett.le Contribuente,

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso Le ricorda che il pagamento del diritto annuale 2008 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (16 giugno 2008), ovvero entro i 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40%.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 01.02.2008 sono state stabilite le misure fisse e le aliquote del diritto annuale per l'anno 2008.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese elencate nella tabella inclusa al punto 2 che al 1° gennaio 2008 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**. Nel caso di **trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia**, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale della quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

2. IMPORTO DA VERSARE

Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale per la sede e le eventuali unità locali è dovuto nelle misure fisse elencate nella seguente tabella:

Tipologia Impresa	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per ogni Unità Locale €
Imprese individuali	88,00	18,00
Società semplici agricole	88,00	18,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero	-	110,00

3. IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali, come definite ai sensi dell'art. 1 lett. e) del decreto del Ministero dell'Industria 11 maggio 2001, n. 359, devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale** un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede legale o principale (arrotondato all'unità di euro - vedi tabella a pagina 1). Alcune Camere di Commercio applicano una maggiorazione del diritto annuale; prima di versare il diritto dovuto per unità locali site in altre province verifichi nel sito web della Camera competente per territorio l'eventuale maggiore diritto dovuto. Gli indirizzi dei siti web di tutte le Camere di Commercio italiane sono disponibili all'indirizzo www.unioncamere.it.

Come stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 05.03.2008, **le imprese che abbiano denunciato l'apertura di un'unità locale che sia stata in seguito iscritta o annotata nel Registro delle Imprese nel periodo dal 01.01.2008 al 04.03.2008 sono tenute alla compensazione od al conguaglio dell'importo già pagato a titolo di diritto annuale contestualmente al pagamento del diritto annuale 2008. Al fine di conoscere la data di iscrizione od annotazione nel Registro delle Imprese delle nuove unità locali è possibile rivolgersi all'Ufficio Diritto Annuale con le modalità di cui al punto 9.** Quindi, le imprese individuali e le società semplici agricole che abbiano già versato € 16,00 al momento della denuncia o entro 30 giorni a mezzo F24, sono tenute ad un conguaglio di € 2,00 per ciascuna unità locale iscritta od annotata nel Registro delle Imprese in tale periodo.

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire a mezzo F24 telematico.

A partire dal 1 gennaio 2007, tutti i contribuenti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. I versamenti on line possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) **direttamente**: mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali oppure ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
- b) **tramite gli intermediari** abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Come in precedenza, è data possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti disponibili. Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. Inoltre, è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale).

Il **Modello F24** telematico si presenta suddiviso in sezioni, **per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "Contribuente" ed "ICI ed altri tributi locali"** come sotto indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
ICI ed altri tributi locali	codice ente: TV codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2008 importo a debito: importo da pagare (vedi tabella a pag. 1)

5. TERMINE PER IL PAGAMENTO

La scadenza è il 16 giugno 2008.

Il pagamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza comporta la maggiorazione dell'importo dello 0,40% (arrotondamento al centesimo di euro).

6. IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DELL'ANNO 2008

Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese nel corso del 2008 sono tenute al pagamento del diritto annuale contestualmente al deposito della domanda d'iscrizione ovvero entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione a mezzo F24 telematico. Qualora ciò non avvenisse, la regolarizzazione della loro posizione è possibile con le modalità di cui al punto 7. La misura del diritto per le imprese di nuova iscrizione è quella illustrata nella tabella di pagina 1.

7. RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può ravvedersi:

a) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale del 3% annuo (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 6,00% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante il modello F24 telematico, compilando la sezione ICI ed altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto.

Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso un apposito sistema di calcolo che consente la determinazione dell'importo dovuto ai fini del ravvedimento.

8. SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. 27 gennaio 2005, n. 54). E' possibile regolarizzare il diritto omesso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al ravvedimento di cui al punto 7. Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto annuale **blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

9. INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della C.C.I.A.A. di Treviso	www.tv.camcom.it
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00	199.505.505

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio I.A.A. Ufficio Diritto Annuale Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso	<ul style="list-style-type: none">• telefonare ai numeri 0422.595.213 / 236 / 270 / 271 orari di apertura al pubblico dell'ufficio: lunedì e mercoledì dalle ore 8.45 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 16.30 martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00;• inviare un fax allo 0422.598.383• inviare una e-mail all'indirizzo: diritto.annuo@tv.camcom.it
--	---

AVVISO IMPORTANTE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.

Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

La ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott. Marco D'Eredità